



COMUNE DI POSTA

PROVINCIA DI RIETI

Prot. 4121

Posta li 21/07/2017

ORDINANZA N.240
REQUISIZIONE TEMPORANEA DI AREA DA DESTINARE
ALLA REALIZZAZIONE DI INSEDIAMENTI PER S.A.E
SOLUZIONI ABITATIVE DI EMERGENZA

IL SINDACO

VISTO l'art. 15 della legge del 24 febbraio 1992, n. 225 'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile' e s.m.i.;

VISTO l'art. 108, lettera c, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e s.m.i.;

VISTO il decreto legge 26 novembre 1980, n.776 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980", convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1980, n.874 e s.m.i.;

VISTO il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343 "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile", convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 e s.m.i.;

VISTO il decreto legge 15 maggio 2012, n.59 "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile", convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2012, n.100 e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale del Lazio 26 febbraio 2014, n. 2 "Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile" e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

4121de21-07-2017 partenzaCat.6Cl 10



COMUNE DI POSTA

PROVINCIA DI RIETI

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 agosto 2016, recante “Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2002, n. 2862”;

VISTA la delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016 con la quale è stato dichiarato, per 180 giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza dell'evento sismico del 24.08.2016 che ha interessato, tra l'altro, il territorio della regione Lazio;

VISTE le Delibere del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.10.2016 e 31.10.2016, con le quali gli effetti del precedente deliberato sono stati estesi agli eventi sismici del 26.10.2016 e 30.10.2016, che hanno interessato il Comune di Posta;

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 26 agosto 2016, n. 388;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale del Lazio del 25 agosto 2016, n. 517, con la quale sono stati stanziati i primi fondi regionali per far fronte alla situazione di emergenza, ai fini della salvaguardia delle vite umane e di assistenza alla popolazione;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 9 settembre 2016, n. 521, “Legge Regionale 26 febbraio 2014, n. 2, art. 28. Attivazione per il coordinamento della gestione dell'emergenza, legata agli eccezionali eventi sismici del 24 agosto 2016, di un Centro Operativo Intercomunale (C.O.I.) per i Comuni di Amatrice e di Accumoli e di un Centro Operativo Intercomunale (C.O.I. 2) per i Comuni di Borbona, Cittareale, Leonessa e Posta”;

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile 26.08.2016 n° 388 e successive modifiche ed integrazioni, e richiamati in particolare gli art. 5 e 6;

VISTA e richiamata l'Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile 19.09.2016 n° 394 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e s.m.i., con particolare riferimento agli articoli 50 e 54;

VISTO IL decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, registrato dalla Corte dei conti il 14 settembre 2016, al n. 2542, con il quale il sig. Vasco Errani è stato nominato, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione



COMUNE DI POSTA

PROVINCIA DI RIETI

nei territori dei comuni delle regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

CONSIDERATO che si rende necessario porre in essere, in termini di urgenza, ogni azione utile per la programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati a ricondurre le popolazioni colpite dagli eventi calamitosi alle normali condizioni di vita;

RITENUTO, inoltre, come nelle more dell'avvio della ricostruzione e del ritorno alle normali condizioni di vita, sia imprescindibile assicurare alle popolazioni interessate ogni immediato sostegno atto a consentire la tutela degli interessi fondamentali delle predette popolazioni, avuto riguardo in particolare all'integrità della vita ed alla salubrità dell'ambiente;

RILEVATO che in conseguenza degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e seguenti, risultano n° 20 richieste di S.A.E. (Soluzioni Abitative in Emergenza) per Comune di Posta, da parte di nuclei familiari privi, salvo verifica dei requisiti di accesso, di abitazione principale e che necessitano ottenere un alloggio temporaneo a seguito delle dichiarazioni di inagibilità per danno grave susseguenti le attività AeDES ed un fabbisogno di almeno 20 unità di tali S.A.E.;

DATO atto che a termini dell'art. 1 comma 1 dell'OCDPC 388/2016 pone in capo ai soggetti attuatori, tra i quali vi è il Sindaco, il compito di realizzare gli interventi necessari nella fase di prima emergenza volti ad assicurare l'indispensabile attività di soccorso, assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi;

VISTA E RICHIAMATA, l'OCDPC 408 del 18.11.2016, inerente il modello operativo per l'attuazione delle misure di cui al capo precedente, che demanda ai Comuni, d'intesa con le Regioni, l'individuazione delle aree per l'accoglienza alla popolazione con il sistema delle S.A.E. temporanee, ed ai medesimi la responsabilità dell'acquisizione delle aree, all'esito del positivo riscontro da parte dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile (ARPC) in ordine alla presenza delle necessarie condizioni idrogeologiche, l'acquisizione delle aree;

TENUTO conto che i moduli abitativi mobili non comportano una alterazione permanente dello stato dei luoghi né arrecano pregiudizio ai valori paesaggistici, in ragione della loro destinazione ad uso transitorio e della rimovibilità degli stessi al cessare delle esigenze emergenziali, ferma restando la competenza del soggetto realizzatore dei medesimi ad ottenere le autorizzazioni ed i pareri necessari per la loro realizzazione;

PRECISATO che, pertanto, sussiste la grave e urgente necessità pubblica di acquisire la disponibilità, anzitutto attraverso al reperimento tramite occupazione temporanea d'urgenza, di aree



COMUNE DI POSTA

PROVINCIA DI RIETI

da adibire a comparti per l'installazione e insediamento delle case mobili ad uso della popolazione rimasta priva di abitazione principale, sino alla ricostruzione degli edifici distrutti o dichiarati inagibili;

VISTI gli artt. 49 e 50 del d.P.R. 327/2001 recante "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità"

VISTO il Piano di emergenza comunale;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.22 del 15 luglio 2017 di "individuazione aree da sottoporre ad occupazione d'urgenza per la realizzazione di strutture abitative di emergenza – art. 1 O.C.D.P.C. 394 del 19 settembre 2016" con la quale, sulla base delle relazioni rimesse dalla Protezione Civile Nazionale, ISPRA e Protezione Civile Regionale sono stati individuati n. due siti da sottoporre ad occupazione d'urgenza, ubicati in Posta, denominato *Posta 1*, ed in località Bacugno, denominato *Steccato 1*;

DATO ATTO che il sito di Posta 1, oggetto della presente ordinanza è censito al N.C.T. della Provincia di Rieti al foglio al foglio 23 part. 408, 495,679, 678, 695 (parte);

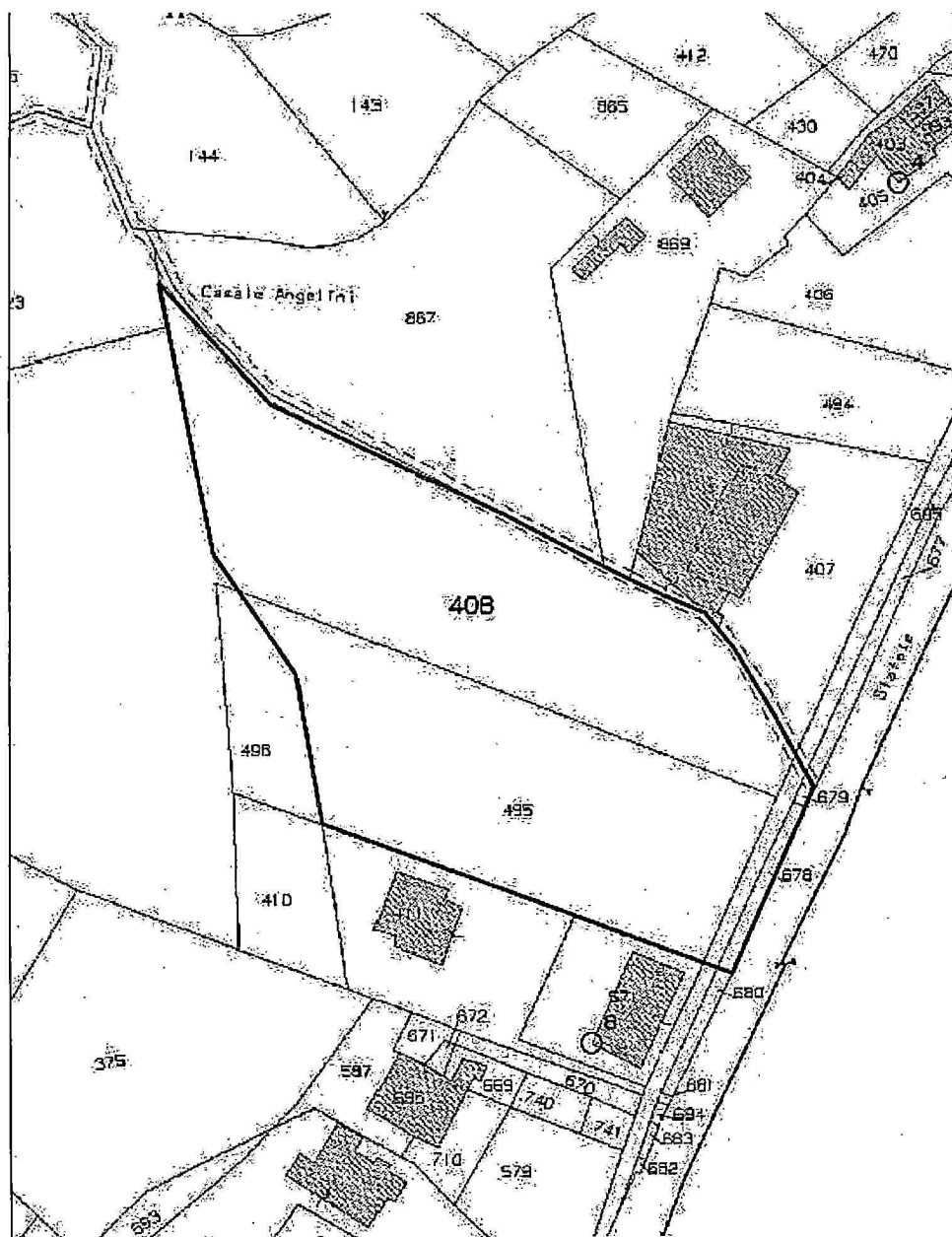
DATO ATTO che l'area da occupare temporaneamente, è di forma poligonale, è collocata su un'area a debole pendenza verso SE, di lunghezza di circa 1500 m , per un estensione di circa 7530 mq. Il sito costeggia, sul lato di valle la S.S. 4 Salaria e risulta pertanto di facile accessibilità. Le reti di servizio raggiungono le abitazioni limitrofe, risulta pertanto di semplice esecuzione l'allaccio alle stesse per l'urbanizzazione del lotto in oggetto;



COMUNE DI POSTA

PROVINCIA DI RIETI

F.to N.1 Identificata nella planimetria dell'estratto di mappa catastale;





COMUNE DI POSTA

PROVINCIA DI RIETI

ATTESO CHE a termini dell'Ordinanza 394/2016, la predisposizione dell'area e l'installazione dei manufatti abitativi, sono di competenza del soggetto attuatore regionale;

CONSIDERATO che la gravità dell'evento e del suo impatto non rendono possibile l'applicazione di metodologie ordinarie;

VISTO il d.P.C.M del 24 agosto 2016, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del DL 245/2002, convertito, con modificazioni, dalla legge 286/2002, rep. n. 2600 del 24 agosto 2016 e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO che per l'urgente necessità di programmare le attività edificatorie, inerenti anche la costruzione di opere di urbanizzazione finalizzate alla realizzazione delle strutture abitative emergenziali, si ritiene necessario procedere all'acquisizione delle dette aree, idonee al suddetto insediamento, avvalendosi delle deroghe di cui all'art.5 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 26 agosto 2016, n. 388 e successive modificazioni, pertanto in deroga al D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, ai vigenti strumenti urbanistici, alle previsioni del DPR 327/2001 e della Legge 241/90 espressamente derogabili in attuazione dell'OCDPC 388/2016;

ORDINA

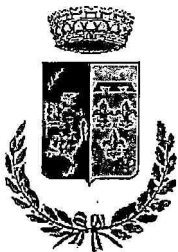
1. per le ragioni esposte nelle premesse, con effetto immediato, la requisizione in uso ed in via temporanea per il periodo necessario al venir meno dello stato di necessità e al rientro dei cittadini nelle proprie abitazioni, comunque entro il termine di 48 mesi, delle porzioni di terreno in narrativa e sotto riepilogate:

AREA SAE Posta 1 - Posta, foglio 23 part. 408, 495,679, 678, 695 (parte);

Occorrenti per l'insediamento delle SAE e la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, anche a cura del Soggetto attuatore delegato a termini dell'OCDPC 388/2016 e ss.mm.ii.,

2. Di stabilire che tali terreni verranno riconsegnati ai legittimi proprietari nello stato di fatto e di diritto esistente al momento della requisizione, distinto e descritto in apposito verbale di stato di consistenza e immissione in possesso, dopo che saranno venuti meno i motivi dell'urgenza ed indifferibilità

3. Di precisare che l'immissione in possesso verrà effettuata, a termini dell'art. 6 dell'OCDPC 388/2016, redatto dalla scrivente il verbale sullo stato di consistenza dei luoghi, in contraddittorio



COMUNE DI POSTA

PROVINCIA DI RIETI

con il proprietario o, nel caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni non dipendenti dell'ente. Possono partecipare alle operazioni il possessore e i titolari di diritti reali o personali relativi al bene da requisire;

4. Di dare atto che i proprietari viventi iscritti nei pubblici registri immobiliari sono stati convocati, mediante telegramma del servizio postale di stato, per la redazione del verbale predetto per le ore 10.00 del 31 luglio 2017;

5. Che l'indennità di requisizione verrà determinata, dal soggetto competente e sulla base dell'apposito verbale di consistenza, secondo i criteri di cui agli artt. 49 e 50, comma 1 del D.P.R. 327/2001.

6. Per la durata della requisizione, al proprietario di aree soggette a requisizione qualora fosse coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, potrà spettare, previa dimostrazione delle qualità soggettive, altresì un'indennità aggiuntiva determinata in misura pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata, in analogia a quanto disposto dall'art.40 del D.P.R. n.327/2001.

7. Per la durata della requisizione, spetterà un'indennità aggiuntiva al fittavolo, al mezzadro o al compartecipante che, per effetto della procedura di requisizione o della cessione volontaria, sia costretto ad abbandonare del tutto o in parte l'area oggetto di requisizione direttamente coltivata da almeno un anno prima della data in cui vi è stata la dichiarazione di pubblica utilità, in analogia a quanto disposto dall'art. 42 del D.P.R. n.327/2001, previa dimostrazione delle qualità soggettive con documentazione attestante titolarità di diritti;

8. Che le spese per le utenze (energia elettrica, gas, acqua, ecc ...) eventualmente gravanti sull'area requisita, sono a carico del Comune a partire dalla data di requisizione e che il medesimo determinerà la riduzione dei tributi di natura immobiliare eventualmente dovuti;

9. Che i detentori a qualsiasi titolo dei terreni dovranno rilasciare i sopra indicati immobili entro il giorno successivo alla notificazione del presente ordine, mediante eventuale consegna delle chiavi di accesso al fondo.

10. Che all'atto della restituzione dell'area, alla cessazione dei motivi che indussero l'occupazione, sarà redatto, in duplice esemplare, verbale di descrizione sommaria dell'immobile requisito. In caso di assenza del proprietario, si procederà a cura dell'Ufficiale incaricato, alla presenza di due testimoni designati dal Sindaco.



COMUNE DI POSTA

PROVINCIA DI RIETI

11. Di notificare il presente provvedimento ai proprietari di tali terreni se noti e di indirizzo cognito, ovvero, in difetto di tali informazioni dato che taluni degli intestatari sono deceduti senza depositare vulture in Catasto, e stanti le summenzionate ragioni d'urgenza ed emergenza, alla notifica tramite pubblicazione all'Albo Pretorio di esplicito avviso.

12. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Prefetto di Rieti e alla Regione Lazio presso il "Soggetto attuatore delegato di cui alla OCDPC 388/2016";

13. Di nominare Responsabile del Procedimento l'Ing. Massimiliano Giorgini presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

DISPONE

Che il presente provvedimento venga notificato ai seguenti proprietari:

- Bassetti Alessandrina nata a Antrodoto il 22/01/1948 e residente in Via Troi De Sperna n.2 cap 38036 Pozza Di Fassa (TN) C.F. BSSLSN48A68A315A;
- Bassetti Alessandro nato ad Antrodoto il 06/05/1943 e residente in Via Nazionale snc cap 02015 Cittaducale (RI) C.F. BSSLSN43E06A315T;
- Bassetti Anna Maria nata a Roma il 08/10/1964 e residente in Via Giacinto Carini n.71 PL.B cap 00152 Roma CF: BSSNMR64R48H501S;
- Bassetti Antonio nato a l'Aquila il 11/11/1932 e residente Via Nicolò Tommaso n.11 cap 00152 Roma CF: BSSNTN32S11A345M;
- Bassetti Giuseppe nato a Posta (RI) il 23/01/1921 residente in Via Andrea Busiri Vici n.16 cap 00152 Roma CF: BSSGPP21A23G934F;
- Bassetti Marco nato a Roma il 08/03/1971 e residente in Via Nicolò Piccolomini n.1 int.3 cap 00165 Roma CF: BSSMRC71C08H501K;
- Bassetti Massimo nato a Roma il 21/04/1977 residente in Via Calepodio n.36 cap 00152 Roma CF: BSSMSM77D21H501P;
- Bassetti Nicola Umberto nato ad Antrodoto il 13/02/1945 residente Corso Vittorio Emanuele, n.73 00186 Roma CF: BSSNLM45B13A315Y;
- Bassetti Rosa Rita nata a Antrodoto il 30/08/1945 presso Felitas Volke Via Luigi Rizzo n.9 cap 63074 San Benedetto del Tronto;
- Cassa per il Mezzogiorno;
- Rossella Di Cino Via Cerqua 19/A Posta (RI) (in qualità di affittuaria);

Che copia del presente provvedimento venga trasmesso al Corpo di Polizia Municipale di questo Ente, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rieti ed al Segretario Comunale;

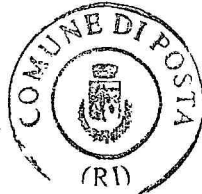


COMUNE DI POSTA

PROVINCIA DI RIETI

AVVISA

che, in ottemperanza all'art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, è ammesso il ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica della presente, oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni della notifica della presente.



Il Sindaco
Serenella Clarice